

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 265 DEL 13/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA STRUTTURA PRIVATA CENTRO MEDICO COSMA S.R.L DI MONTECCHIO MAGGIORE, SEDE OPERATIVA DI BASSANO DEL GRAPPA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE, ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ 2019-2021 DEL 23/01/2024, NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA, RESA DAL DR. RICCARDO ZANATO: PERIODO DI DECORRENZA DAL 20/02/2026 AL 19/02/2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 264/26

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata previa stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall'art. 15 *quinquies* co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall'art. 91 comma 5 del C.C.N.L. Area Sanità 2019 – 2021, nonché dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023;
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;
- con nota prot. n. 9039 del 29/01/2026, la struttura privata Centro Medico Cosma S.r.l con sede legale a Montecchio Maggiore, Via Madonnetta n. 231, struttura autorizzata all'attività sanitaria e non accreditata, ha chiesto di poter stipulare una convenzione per l'effettuazione di prestazioni a pagamento a carattere occasionale presso la sede operativa di Bassano del Grappa, nella branca specialistica di Radiologia diagnostica, rese dal dr. Riccardo Zanato, dirigente medico presso la UOC Radiologia del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa;
- con la nota sopracitata, la struttura ha precisato di non essere una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, né controllata da struttura accreditata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero amministrata da persone fisiche che amministrano strutture accreditate.

Dato atto che:

- con e-mail del 02/02/2026 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dell'UOC Radiologia del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa;
- con e-mail del 02/02/2026 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa;
- con e-mail del 03/02/2026, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
- con e-mail del 03/02/2026, agli atti, è stato acquisito il visto di approvazione del Direttore Generale.

Verificato che il dr. Riccardo Zanato è stato autorizzato allo svolgimento delle prestazioni richieste in regime di libera professione ambulatoriale intramoenia con Determina n. 757 del 09/11/2018, da ultimo aggiornata con DDG n. 1066 del 6.10.2023.

Accertato che le tariffe sono state definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie la tariffa viene determinata ai sensi dell'art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione.

Ritenuto di provvedere alla conservazione degli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché alle successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale. Gli aggiornamenti connessi alle variazioni in argomento, qualora siano riferite a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia, saranno comunicati

alla Struttura tramite PEC.

Per quanto sopra, il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone di approvare la convenzione con la struttura privata Centro Medico Cosma S.r.l di Montecchio Maggiore, Via Madonnetta n. 231, per l'effettuazione di prestazioni a carattere occasionale nella branca specialistica di Radiologia diagnostica, rese dal dr. Riccardo Zanato, per il periodo dal 20/02/2026 al 19/02/2027, presso la sede operativa di Bassano del Grappa, alle condizioni e modalità previste nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile della UOC competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con la struttura privata Centro Medico Cosma S.r.l di Montecchio Maggiore, Via Madonnetta n. 231, per l'effettuazione di prestazioni a carattere occasionale, ex articolo 91 comma 5 del CCNL 2019-2021 dell'Area Sanità, nella branca specialistica di Radiologia diagnostica, rese dal dr. Riccardo Zanato, presso la sede operativa di Bassano del Grappa, per il periodo 20/02/2026 al 19/02/2027, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di conservare gli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché le successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura e concesse senza che intervenga ulteriore provvedimento formale;
3. di rilevare che il presente atto non comporta oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con Deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

		CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
		A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE
		Ex Art. 91 comma 5 CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2019-2021
		TRA
		l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche "ULSS n. 7",
		con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
		fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo
		Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967);
		E
		Struttura sanitaria privata Centro Medico Cosma S.r.l con sede legale a
		Montecchio Maggiore-Alte Ceccato (VI), Via Madonnetta n. 231, CAP 36075,
		Codice Fiscale/Partita IVA 04288810247 di seguito denominata "Struttura", nella
		persona del legale rappresentante sig. Luca Rossi (nato a Vicenza il 09/07/1985).
		PREMESSO CHE
		- che l'art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall'art. 13 del
		D.L.vo 229/99, l'art. 9 del DPCM 27/3/2000 e l'art. 91 comma 5 del CCNL dell'Area
		Sanità 2019-2021 del 23/01/2024 prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che
		abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività a
		pagamento richiesta dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori
		dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale
		o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le stesse;
		- che la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la
		disciplina delle prestazioni sanitarie rese a carattere occasionale, precisando che "...
		in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo di
		attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte".

	- che l'art. 33 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione	
	intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del	
	29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n.	
	839 del 19/05/2023, regola tale attività;	
	- che la Struttura ha chiesto di stipulare una convenzione per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Riccardo	
	Zanato, dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo dell'ULSS n. 7, da erogare	
	presso la sede operativa di Bassano del Grappa;	
	- che la Struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;	
	- che la Struttura non è accreditata con il S.S.N., né collegata o controllata da altra	
	struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da	
	dichiarazione agli atti).	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	Il dirigente dr. Riccardo Zanato, dipendente dell'Azienda Ulss n. 7, a rapporto	
	esclusivo, è autorizzato a svolgere prestazioni sanitarie a carattere occasionale	
	richieste da singoli utenti in carico presso la predetta Struttura nella sede operativa di	
	Bassano del Grappa nella branca specialistica di Radiologia diagnostica.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Riccardo Zanato è autorizzato	
	ad esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese e per un totale di n. 22 accessi	
	annui così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016 e dall'art. 33 del vigente	
	Regolamento aziendale della Libera Professione Intramoenia, intendendosi	
	ricompresi in tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non	

	accreditate.	
	Va precisato altresì che è esclusa per la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.	
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale.	
	Articolo 3 – Condizioni Economiche	
	L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Riccardo Zanato le seguenti prestazioni e tariffe che saranno remunerate all'ULSS 7 da parte della Struttura:	
	- Ecografie varie (eccetto addome superiore) € 76,00	
	- Ecografia addome completo € 114,00	
	Alle tariffe di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia. Eventuali aggiornamenti riferiti a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia del Dirigente Medico, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.	
	Articolo 4 – Adempimenti della Struttura	
	La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7, esclusivamente mediante il modulo "riepilogo accessi mensili" che sarà fornito dall'Azienda Ulss 7, l'elenco analitico delle prestazioni occasionali erogate con l'effettivo orario di presenza dello specialista presso la Struttura (data, orario di entrata e uscita). Tale documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.	

Articolo 5 – Fatturazione

L'Azienda ULSS n. 7 sulla base dei "riepiloghi accessi mensili" di cui al precedente articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'ULSS n. 7 Pedemontana.

La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'ULSS n. 7 autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.

Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente contratto.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del

trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei

	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ULSS n. 7.	
	La Struttura è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento	
	delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. La Struttura nella qualità	
	sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti	
	dall’art. 5 del Regolamento UE 679/2016 in merito all’esigenza di correttezza, liceità,	
	esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più	
	completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, conservare i dati	
	per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al suo interno, con particolare riguardo al dirigente medico coinvolto	
	nell’attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a	
	garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel	
	Regolamento UE 679/2016. Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al	
	trattamento dei dati raccolti nell’esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli	
	effetti dell’articolo 29 del Regolamento UE 679/2016 e 2 quaterdecies del Decreto	
	Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha decorrenza dal 20/02/2026 al 19/02/2027 e decade in caso di	

“Accreditamento “della struttura. Come per la libera professione intramoenia, l’attività non potrà essere erogata nei giorni di ferie, malattia, permessi, come precisato dall’art. 5 del Regolamento Aziendale della Libera Professione aggiornato da ultimo con Delibera del Direttore Generale n. 839 del 19.05.2023. L’eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s’intende risolto di diritto.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a

carico della parte richiedente;

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti

norme di legge e del Codice Civile nonché le norme regolamentari aziendali in

materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Struttura privata

Azienda Sanitaria

Centro Medico Cosma S.r.l

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(sig. Luca Rossi)

(dott. Carlo Bramezza)

Ai sensi e ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano

specificamente le clausole di cui all'art. 5, 6 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Struttura privata

Azienda Sanitaria

Centro Medico Cosma S.r.l

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(sig. Luca Rossi)

(dott. Carlo Bramezza)